COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

CAPO I

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, (N.C.C.).
2. Il servizio N.C.C. — definito dagli artt- 1, 2, 3 della L. 15 gennaio 1993, n. 21 — provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasponi pubblici di linea.

Art. 2 - Disciplina del servizio

Il servizio N.C.C. svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione ed immatricolazione secondo le prescrizioni di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed in conformità all'uso di cui all'art. 82 del medesimo decreto, sul quale si esercita la competenza di questo comune, è disciplinata da:

a. D. Lgs. 1992, n. 285 e relativo regolamento attuativo D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e D.L. 10.09.1993 n. 360;
b. D.P.R. n. 616/77;
c. Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
d. D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
e. L.R. Lazio 26 ottobre 1993, n. 58;
f. L.R. 7 luglio 1994, n. 32;
g. L.R. 22 maggio 1995, n. 32;
h. D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici di linea, in quanto applicabile e ss.mm.ii.;
i. D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (disposizioni antinquinamento) e ss.mm.ii.;
j. Art. 8 della L. 5 febbraio 1992 del Ministero dei Trasporti;
k. D.M. 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura;
l. Disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio di noleggio possono essere impiegate per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del D. lgs. 19 novembre 1997 n. 422.

Art. 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dal Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale, nel rispetto dei criteri predisposti dalla Provincia di Viterbo con deliberazione di Consiglio provinciale n. 25 del 01 giugno 2006, determina il proprio fabbisogno tenendo conto delle esigenze dettate dalla particolare collocazione geografica e territoriale che in carenza di servizi di collegamento potrebbe portare all'isolamento della comunità dal resto della provincia. I peculiari fattori socio-economici e la mancanza di alcuni servizi fondamentali nel paese (servizi e strutture sanitarie, servizi per gli anziani, ecc) fanno scaturire la necessità di una mobilità maggiore rispetto ad altri comuni che non sempre è garantita dai servizi di linea.
3. Il numero delle autorizzazioni da rilasciare, considerati i fattori di cui al comma 2. è determinato in n. **8**, comprensivo delle autorizzazioni già esistenti, previa verifica della permanenza dei requisiti in capo ai titolari delle stesse.

Art. 5 - Titolo per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di N.C.C a mezzo autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti iscritti nel **ruolo** dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A.

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii. nonché dal presente Regolamento.

3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'ari. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della Legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Collaborazione familiare

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 230 *bis* del Codice civile, i titolari di autorizzazione N.C.C possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della

collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.
2. Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A.
L'elenco deve essere allegato alla autorizzazione in copia.

Art. 8 - Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale.
2. Per il servizio N.C.C a mezzo autovettura il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11) commi 3 e 4 della legge n. 21/92, e dall'art. 5 della L.R. 26 ottobre 1993 n. 58.

Art. 9 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo (art. 6, comma 3, L. 21/92).
b) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in *leasing* del mezzo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
c) non aver trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
d) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. L'idoneità della rimessa, se destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.
2. In ogni caso il responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, per verificare il possesso dei requisiti per il rilascio della licenza o autorizzazione indicati nei presente articolo.

Art. 10 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1.L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. viene rilasciata dall'Amministrazione comunale attraverso bando di pubblico concorso, salvo eccezioni che saranno valutate sempre perseguendo il pubblico interesse.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria da cui poter attingere.
3. L'indizione del concorso, di competenza della Giunta Comunale, avviene entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento dirigenziale con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente.

Art. 11 - Contenuti del bando di concorso.

Il bando di pubblico concorso deve indicare:
a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
c) i requisiti per il rilascio del titolo;
d) il termine di presentazione della domanda, le modalità dell'invio e gli eventuali documenti da presentare;
e) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria — oltre a quelli già previsti dall'art. 8 comma 4 della Legge 21/92 —ed il relativo punteggio;
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento relative a validità e utilizzo della graduatoria.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. debbono essere presentate al Sindaco, in carta semplice o per via telematica all'indirizzo posta p.e.c. del S.U.A.P. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 9 comma 1 lettere a) -b)- c) - d) del presente Regolamento.
3- La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'ari, 3 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato con determinazione del dirigente preposto all'ufficio.

Art. 13 - Commissione di concorso

1. Con provvedimento della Giunta comunale è nominata, una Commissione di concorso di 3 membri, tra i quali il Dirigente del Settore competente, con funzioni di Presidente, e due componenti scelti con provvedimento dirigenziale del Dirigente del Settore competente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.
2. La Commissione opera con la maggioranza dei votanti.
3. La Commissione redige la graduatoria dei candidati ammessi e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
4. Le materie d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:
    a. Conoscenza elementare del Regolamento comunale d'esercizio;
    b. Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e strutture del Comune;
5. Possono aggiudicarsi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue straniere ai fini di conseguire un maggior punteggio solo in caso di parità complessiva tra i candidati. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14 - Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data dì approvazione.
2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima a scorrimento, fino al suo esaurimento.

Art. 15 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, fatte salve cause di forza maggiore.
2. Entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con Determinazione Dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

Art. 16 - Inizio del servizio

1. Il titolare di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare o far iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione, previa comunicazione all'ufficio comunale competente.
2. Detto termine potrà essere prorogato con Determinazione Dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, limitatamente al perdurare di tale causa.

Art. 17 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata, a condizione che vengano sottoposte a vidimazione quinquennale presso il competente Ufficio Comunale in sede di rilascio del provvedimento.
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
3. L'Amministrazione comunale, attraverso l'ufficio competente, effettua verifiche sul permanere dei requisiti di legge e di regolamento in capo al titolare dell'autorizzazione qualora ne riscontri la necessità.

Art. 18 - Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione:
a) per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da quest'ultimo designata — oltre che nei casi previsti dall'art. 9 comma 1 della Legge n. 21/92 — anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
b) il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto del termine comporta la revoca del titolo;
c) la inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato

rilasciato dall'ufficio del medico legale presso la A.S.L. di appartenenza;
d) a seguito di morte del titolare: gli eredi devono comunicare all'ufficio Comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell'evento;
e) il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività — in tal caso si rende necessaria la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività, da parte di tutti gli aventi diritto, a meno che esista uno specifico testamento — o ad un terzo — designato da tali eredi — nel termine perentorio di due anni dal decesso.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non si perfezioni nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso. Gli eredi minori e coloro che non abbiano ancora raggiunto l'età di legge per ottenere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti non oltre il termine ultimo di 12 mesi dal raggiungimento di tale età. Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla decisione del Giudice Tutelare.

Art. 19 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:
a) esser dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) esser dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.

Art. 20 - Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs n. 235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie **a norma di legge.**

Art. 21 - Controllo dei veicoli

Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio N.C.C sono soggette a controlli periodici, da parte dell'Amministrazione comunale, allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità, nonché di decoro e di conservazione, del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

Art. 22 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, **situate nel Comune di Tuscania** che ha rilasciato l'autorizzazione, **ove i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza tutti i giorni della settimana, compatibilmente al servizio svolto, pena la revoca dell'autorizzazione.**

Qualora il titolare dell'autorizzazione sia necessitato ad autorizzare il veicolo per un viaggio che lo costringa a spostarsi per la durata oltre 24 ore dal luogo della rimessa lo stesso si intende onorato dell'obbligo di comunicazione di tutto il periodo di assenza fino al rientro.

Art. 23 - Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.;
2. i titolari di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
3. i veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503;
4. Al di fuori del caso di cui al comma 1, il trasporto di altri animali è rimesso alla discrezionalità del conducente.

Art. 24 – Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.
2. I noleggiatori si impegnano a promuovere forme di pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
3. I noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi — pubblici e privati — convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.
4. Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.
5. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 25 - Commissione consultiva

Composizione e nomina:
1. con Decreto del Sindaco è nominata una Commissione consultiva composta da 4 membri individuati nel modo seguente:
a) n. 1 esperto del settore designato dal Sindaco, con funzioni di Presidente;
b) n. 1 rappresentante per il settore Noleggio, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale;

c) n. 1 rappresentante delle associazioni degli utenti operanti in ambito locale, designato dalle associazioni medesime.
2. Nel caso in cui i soggetti indicati ai punti b) e c) del comma 1 non provvedano a designare i propri rappresentanti entro 90 gg. dalla richiesta da parte dell'ufficio competente, la Commissione è costituita dai componenti designati dal Sindaco e da quelli per i quali sia intervenuta la designazione entro i termini.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI.
4. La Commissione resta in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento della successiva.
5.1 suoi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per

iniziativa del Sindaco e delle associazioni che li hanno rispettivamente designati.
Funzioni.
6. La Commissione ha funzioni consultive su problemi di carattere generale relativi all'esercizio del servizio.
7. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie:
a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni;
b) formazione e variazione di norme regolamentari;
c) criteri per l'individuazione dei luoghi di stazionamento.
8. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere stesso.
9. Tale termine può essere prorogato nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato la necessità ai fini istruttori.
Modalità e funzionamento:
10. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 20 gg. dalla richiesta di parere obbligatorio.
11. La Commissione è convocata di norma almeno una volta l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti.
12. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
13. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.

14. Per i membri della Commissione non è previsto alcun compenso.

Art. 26 - Sanzioni

Ai titolari di autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari si applicano le sanzioni previste dal D.leg. n. 285/1992 (Codice della Strada) e dalla L.R. Lazio n. 58/93.

Art. 27 - Revoca dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per la quarta inosservanza all'obbligo della prestazione;
b) per la quarta inosservanza immotivata all'obbligo della prestazione qualora il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;
c) quando il titolare non osservi il provvedimento di sospensione dal servizio di cui all'art. 4 L.R. Lazio n. 58/1993;
d) quando l’attività di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare dell’autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato, o familiare coadiuvante;
e) quando il titolare incorra in provvedimenti o condanne di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. 58/93;
f) quando il titolare dell’autorizzazione sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa in materia di antimafia;
g) quando il titolare sia incorso in violazioni gravi del presente regolamento, tra le quali è da ricomprendere quella di cui all’articolo 22 del presente Regolamento comunale;
Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all’interessato. In caso di giustificazione da parte del titolare, il Comune accoglie o rigetta le giustificazioni e, se del caso, procede alla revoca.
La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C, ed all'Ufficio addetto alla

tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 28 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16;
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 gg. salvo i casi di forza maggiore.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. e all'ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 29 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti.

Art. 30 - Vigilanza e controllo

Il Controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso il personale della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.

Art. 31 - Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell’autorizzazione comunale, di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00.

Art. 32 – Norme transitorie

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate da questa Amministrazione.